

**Verbale di accordo
confluenza contrattuale**

Il giorno 5 giugno 2012 presso la sede della Filt-Cgil nazionale sita in via Morgagni 27 a Roma si sono incontrati:

per il Consorzio Spazio Lavoro, il sig. Di Leo Giuseppe, assistito dal sig. Renato Dutto e Avv.to Sergio Beretta

per la società GMT S.C. In rappresentanza del Presidente sig. Adriano Venturi, la sig.ra Bonellis Loredana per delega, assistita dal sig. Renato Dutto e Avv.to Sergio Beretta

per la società COOPALBA in rappresentanza del Presidente sig.ra Deimatteis Tiziana, la sig.ra Bonellis Loredana per delega, assistita dal sig. Renato Dutto e Avv.to Sergio Beretta

per le OO.SS. i sigg.:

Filt Cgil Domenico D'Ercole, Valeria Mizzau, Teresa Bovino, Bergamini Maurizio e Marco Gallo

Fit Cisl Arnaldo Neri, Maurizio Diamante, Causa Danilo e Raffaele Marino

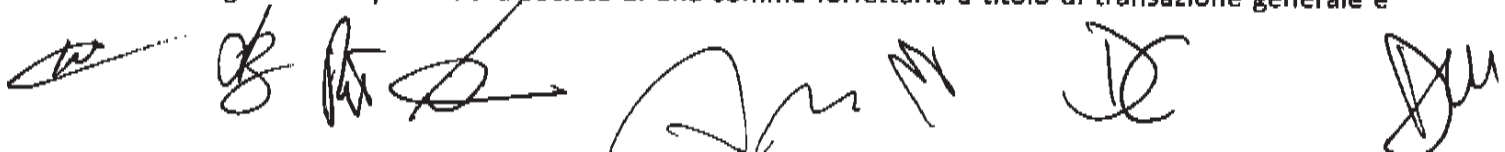
Ultrasporti Giuseppe Filippone

Premesso che

- le società consorziate applicano ai propri soci lavoratori, prevalentemente assunti con mansione di autista di mezzi leggeri per la distribuzione delle merci in aree urbane e suburbane (cosiddetti Driver) e una piccola parte con mansione di facchinaggio impiegati presso l'appalto Ups delle due sedi di Genova e Settimo Torinese, per un complessivo di organico di 119 soci lavoratori (di cui 103 soci lavoratori della GMT e 16 soci lavoratori della COOPALBA) il contratto dell'UNCI-Confsal e che in data 24 maggio 2012 le Parti si sono incontrate per definire un percorso di confluenza nel CCNL unico della "Logistica, Trasporto Merci e Spedizione" e hanno in tale sede sottoscritto un verbale d'incontro che si allega al presente;
- il presente verbale di accordo e' finalizzato a disciplinare l'applicazione graduale, nell'ambito della disciplina della L.142/01, del contratto del Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, maggiormente rappresentativo ai sensi della normativa vigente all'interno della filiera;
- in data odierna le Parti hanno condiviso e definito tale percorso con il presente accordo.

Le parti concordano:

- 1) le premesse sono parte integrante del presente accordo;
- 2) a partire dall'1.7.2012 le cooperative firmatarie si impegnano all'applicazione del presente verbale di accordo;
- 3) l'applicazione del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione e' subordinata alla condizione che il socio lavoratore interessato rinunci, con le modalità di cui agli artt. 410 e 411 c.p.c., a rivendicare alcunché nei confronti dell'azienda o con quanti altri ad essa solidariamente responsabili, relativamente a tutto il pregresso e all'intercorso rapporto di lavoro svoltosi come socio lavoratore con applicazione del contratto UNCI e la sua definizione, con contestuale erogazione da parte della società di una somma forfettaria a titolo di transazione generale e



novativa ex art.1965 c.c. , pari a € 100 per il primo anno lavorato o frazione di esso, inoltre, per periodi oltre il primo anno si corrisponderà un importo pari a 15 euro per ciascun mese lavorato ((calcolato sulla base di una presenza pari o superiore ai 15 giorni mese);

- 4) l'efficacia del presente verbale di accordo e' subordinato all'approvazione da parte delle assemblee dei soci delle singole cooperative;
- 5) i 103 soci lavoratori alle dipendenze della GMT verranno inquadrati rispettivamente nei seguenti livelli contrattuali: 96 driver al 4 j, con inquadramento al livello 4s decorsi 36 mesi; 7 capisquadra al 3 livello;
- 6) i 16 soci lavoratori alle dipendenze della COOPALBA verranno inquadrati al livello 6 j, dopo 30 mesi come previsto nel CCNL, passeranno automaticamente al livello superiore, la progressione degli istituti contrattuali è quella prevista dal CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione vigente;
- 7) per i soli 103 soci lavoratori con mansione di driver della Cooperativa GMT, per quanto attiene la corresponsione degli istituti del CCNL (ferie, permessi rol, ex festività, tredicesima e quattordicesima mensilità, TFR) verra' applicata una gradualità in base alla seguente tabella:
 - dal 1 luglio 2012 al 28 febbraio 2013: 70%
 - dal 1 marzo 2013 al 31 ottobre 2013: 80%
 - dal 1 novembre 2013 al 30 giugno 2014: 85%
 - dal 1 luglio 2014 al 31 dicembre 2014: 90%
 - dal 1 gennaio 2015 piena applicazione contrattuale;
- 8) le società confermano l' applicazione contrattuale anche per quanto concerne l'adesione ai due enti bilaterali del settore Ebilog e Sanilog, con le relative quote di contribuzione;
- 9) le Parti si impegnano ad incontrarsi nel corrente mese di giugno a livello territoriale per definire un accordo integrativo;
- 10) le Parti concordano di effettuare una verifica dell'applicazione del presente accordo e delle congruità economiche con cadenza semestrale o a semplice richiesta di una delle Parti.

L.C.S.
